

DETERMINAZIONE 11 DICEMBRE 2012

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO ISTITUITO PER L'ELABORAZIONE DI PROPOSTE IN MATERIA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE TRA I SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Premesso che:

- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato con propria deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale (di seguito: Disposizioni in tema di standard di comunicazione), successivamente modificate ed integrate con la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 ed istituito un Gruppo di lavoro con le Associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti di gas (di seguito: Gruppo di lavoro), avviato e disciplinato con determinazione del Direttore Generale n. 2/07, poi esteso anche ai rappresentanti del settore elettrico con determinazione n. 59/08;
- con la deliberazione 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 l'Autorità ha emanato le Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione (di seguito: Istruzioni Operative per il settore del gas), successivamente modificate ed integrate con determinazioni del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio;
- con la deliberazione 4 febbraio 2010, ARG/elt 13/10 l'Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica per le prestazioni disciplinate dal TIQE (di seguito: Disposizioni in tema di standard di comunicazione per le prestazioni disciplinate dal TIQE) e con determinazioni del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del

Servizio sono state pubblicate le Istruzioni Operative relative ad un primo gruppo di prestazioni di qualità commerciale;

- con la deliberazione 6 dicembre 2001, GOP 55/11 l'Autorità ha adottato il Regolamento di organizzazione e funzionamento e la nuova struttura organizzativa dell'Autorità, in vigore dall'1 gennaio 2012, completando il processo di riorganizzazione avviato con la deliberazione GOP 17/11, teso ad assicurare il più elevato grado di efficientamento e razionalizzazione delle risorse anche in considerazione delle attività di regolazione e controllo dei servizi idrici, assegnate ai sensi dell'articolo 21, del decreto legge n. 210/11, come convertito in legge n. 214/11;
- con la deliberazione 65/2012/R/EEL l'Autorità ha, tra l'altro, emanato direttive in tema di standardizzazione dei flussi informativi inerenti alle misure periodiche dei punti di prelievo e di quelli scambiati in occasione dello *switching*;
- con la determinazione n. 6/2012 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate le modalità di utilizzo e le caratteristiche dei tracciati di comunicazione connessi alla deliberazione di cui al precedente punto;
- con la deliberazione 229/2012/R/GAS l'Autorità ha approvato il TISG, contenente le disposizioni in materia di *settlement* gas, ed apportato delle modifiche alle deliberazioni n. 138/04 e n. 64/09 recante il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG), come successivamente modificato ed integrato.

Considerato che:

- con riferimento ad entrambi i settori, elettrico e gas, al fine di evitare possibili inefficienze derivanti dalle evidenti criticità collegate all'implementazione di soluzioni diverse da parte dei vari distributori, sono state approvate anche le strutture XML, Excel e CSV, da utilizzare per gli scambi informativi previsti dalle Istruzioni Operative emanate in materia;
- le Istruzioni Operative per il settore del gas riportano la sequenza obbligatoria dei messaggi, i contenuti di ciascun scambio informativo nonché le causali di non ammissibilità delle richieste per le prestazioni di qualità commerciale disciplinate dalla deliberazione ARG/gas 120/08, la RQDG; quindi, mancherebbe l'analoga parte per le richieste di cui al comma 2.2, lettera b) delle Disposizioni in tema di standard di comunicazione;
- per quanto concerne il settore elettrico, le Istruzioni Operative vigenti regolamentano solo alcune delle prestazioni di ambito ai sensi del comma 2.2 delle Disposizioni in tema di standard di comunicazione per le prestazioni disciplinate dal TIQE;
- con la deliberazione ARG/elt 198/11 è stata approvata la nuova regolazione per la qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2012-2015, che ha apportato sostanziali modifiche relativamente alle prestazioni di qualità commerciale non ancora oggetto di standardizzazione;

- è emersa la necessità di standardizzazione di ulteriori flussi informativi scambiati tra gli operatori del settore del gas, non inizialmente compresi nell'ambito di competenza individuato dalle Disposizioni in tema di standard di comunicazione;
- in seguito al processo di riorganizzazione che ha interessato la struttura dell'Autorità, la responsabilità del Gruppo di lavoro è riconducibile al Direttore della Direzione Mercati.

Ritenuto che:

- alla luce delle numerose sollecitazioni pervenute, sia opportuno completare la disciplina in tema di standard di comunicazione con riferimento alla sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04, di cui al comma 2.2, lettera b) delle Disposizioni in tema di standard di comunicazione, nonché con riferimento alle prestazioni di qualità commerciale regolamentate dal TIQE non ancora standardizzate;
- sia opportuno ed efficiente, anche visti i risultati di questi anni di attività del Gruppo di lavoro, estendere l'ambito di competenza all'elaborazione di proposte funzionali alla standardizzazione:
 - a. degli scambi informativi relativi ai dati di misura connessi con l'attività di vendita al dettaglio di cui alla Sezione 2 del TIVG;
 - b. degli scambi informativi relativi alle attività svolte dall'impresa di distribuzione con riferimento al servizio di bilanciamento disciplinato dal TISG;
 - c. e, più in generale, di tutti i flussi informativi concernenti i due settori, elettrico e gas, che necessitano di essere standardizzati, anche a seguito di nuove disposizioni regolatorie;
- sia utile confermare le modalità di funzionamento del Gruppo di lavoro come individuate dalla determinazione n. 2/07, ribadendo la possibilità di convocare nelle riunioni ulteriori soggetti che possano fornire il proprio contributo, qualora ciò fosse ritenuto opportuno in ragione degli interessi coinvolti o di particolari problematiche che dovessero emergere;
- sia necessario rivedere la costituzione del Gruppo di lavoro, in quanto datata, al fine di tener conto delle novità organizzative/istituzionali che hanno interessato il settore energetico negli ultimi anni;
- vista la costituzione del Gruppo di lavoro, sia opportuno far confluire in quest'ultimo anche le tematiche riguardanti gli scambi informativi connessi alle misure elettriche.

DETERMINA

- Di confermare le disposizioni di cui al punto 1, lettera b. della determinazione n. 2/07, come richiamate dal punto 1 della determinazione n. 59/08, estendendone però

l'ambito di competenza all'elaborazione di proposte funzionali alla standardizzazione:

- a. dei flussi informativi relativi ai dati di misura connessi con l'attività di vendita al dettaglio di cui alla Sezione 2 del TIVG;
 - b. dei flussi informativi relativi agli scambi funzionali al buon esito delle attività svolte dall'impresa di distribuzione con riferimento al servizio di bilanciamento disciplinato dal TISG;
 - c. dei flussi informativi relativi ai dati di misura scambiati tra gli operatori del settore elettrico;
 - d. e, più in generale, di tutti i flussi informativi concernenti i due settori, elettrico e gas, che necessitano di essere standardizzati, anche a seguito di nuove disposizioni regolatorie.
2. Di disporre che il Gruppo di lavoro - istituito con la determinazione n. 2/07 e modificato ed integrato con la determinazione n. 59/08 - sia composto, oltre che dal personale dell'Autorità designato dal Direttore responsabile, da non più di due rappresentanti per ciascuna delle seguenti associazioni e imprese:
- a. Aiget, indirizzo;
 - b. Anigas, indirizzo;
 - c. Assoelettrica, indirizzo;
 - d. Assogas, indirizzo;
 - e. Enel Distribuzione Spa, indirizzo;
 - f. Energia Concorrente, indirizzo;
 - g. Federestrattiva, indirizzo;
 - h. FederUtility, indirizzo.
3. Di riconoscere al Direttore responsabile la facoltà di convocare, nelle riunioni del gruppo di lavoro, ulteriori soggetti che possano fornire il proprio contributo, qualora ciò fosse ritenuto opportuno in ragione degli interessi coinvolti o di particolare problematiche che dovessero emergere.
4. Di trasmettere la presente determinazione ai soggetti indicati al precedente punto 2.
5. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 11 dicembre 2012

Il Direttore: Federico Boschi